

Avviso ai litiganti

Validi gli indici del “redditometro” salvo idonea prova contraria

29 Novembre 2021

Spetta al contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione, dimostrare l'inesistenza di tali valori



SINTESI: La determinazione del reddito delle persone fisiche effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dal D.M. 10 settembre 1992 e dal D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a

carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Ordinanza n. 34972 del 17 novembre 2021 (udienza 30 settembre 2021)

Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore - Est. Saieva Giuseppe

Accertamento del reddito delle persone fisiche con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dal D.M. 10 settembre 1992 e dal D.M. 19 novembre 1992 riguardanti il cd. redditometro - È legittimo l'accertamento fondato solo sui fattori-indice della capacità contributiva - È onere del contribuente fornire la prova contraria

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/validi-indici-del-redditometro-salvo-idonea-prova-contraria>